



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Giudice delegato dott. Barbara Vacca

Vista la domanda depositata in data 14/07/2021, come modificata ed integrata in data 21/07/2023 da **RICCIO GIANCARLO** (c.f. RCCGCR81B11I862Y), con l'ausilio dell'OCC, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
preso atto del deposito della documentazione prevista e della relazione del Gestore nominato dall'OCC-Romagna ex art. 68, comma 2, CCII;
esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Per addivenire all'omologa del piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII il Giudice deve previamente valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII, nonché la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda.

In merito alle condizioni di ammissibilità, si osserva che il ricorrente è pacificamente qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), che qualifica come tale "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a

quelli sociali”.

Si tratta, infatti, di lavoratore dipendente, attualmente quale operaio presso la F.lli Giorgi S.r.l., i cui debiti sono tutti di origine consumeristica.

Non risulta inoltre che il ricorrente sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già fruito per due volte dell'esdebitazione.

Non è dubitabile che il ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza del consumatore definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo ammonta a € 168.295,44 come di seguito dettagliato.

Creditore	Privilegio	Chirografo	Totale
Aderisc FC	1.288,60 €	577,55 €	1.866,15 €
Aderisc PU	- €	16,11 €	16,11 €
Purple spv srl unipersonale	- €	165.032,84 €	165.032,84 €
Regione Emilia - Romagna	131,60 €	8,39 €	139,99 €
Comune di Colli al Metauro	678,00 €	210,00 €	888,00 €
INPS Cesena	352,35 €	- €	352,35 €
TOTALE	2.450,55 €	165.844,89 €	168.295,44 €

A seguito dell'integrazione della proposta, il debitore ha precisato che l'unico immobile, in comproprietà con la ex-moglie, è stato aggiudicato e definitivamente trasferito in seno alla procedura esecutiva immobiliare RGE n. 184/2020 Tribunale di Pesaro. La somma ricavata dalla vendita, pari a complessivi € 23.020, è stata assegnata in sede di riparto (non ancora dichiarato esecutivo), al netto delle spese di procedura, al creditore ipotecario Purple SPV S.r.l. per l'importo di € 11.826,65 di cui si è tenuto conto nel conteggio indicato.

Considerato che la proposta non prevede il subentro in tale procedura, giunta ormai alla fase finale, ai fini della presente proposta il credito di Purple SPV S.r.l. è stato correttamente qualificato come interamente chirografario non essendo compreso nella proposta il bene sul quale esercitare la prelazione.

A fronte di tale esposizione debitoria, il patrimonio del ricorrente è composto

unicamente dalla proprietà dell'autovettura Volkswagen Polo tg. FE797BK, acquistata usata nel 2016 al prezzo di € 1.400 e dal proprio reddito da lavoro pari a ca. € 22.000 lordi annui quale media dell'ultimo triennio (nello specifico € 20.153,67 nel 2020, € 20.812,36 nel 2021 e € 23.045,85 nel 2022 come risulta dalla CU).

È dunque evidente che il ricorrente non sia in grado di far fronte a tali obbligazioni con il proprio patrimonio, dovendo peraltro corrispondere alla ex moglie e ai due figli a titolo di mantenimento la complessiva somma di € 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e provvedere anche al proprio mantenimento.

La documentazione a corredo della domanda, come successivamente integrata, risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante.

Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 67, co. 2, CCII, l'elenco:

- di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione
- dei beni che compongono il patrimonio
- degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- gli stipendi, pensioni ed entrate del debitore e del nucleo familiare, con l'indicazione delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede, derivando in massima parte dal mancato pagamento delle rate del mutuo ipotecario, cointestato con la ex moglie, contratto nel 2008 per l'acquisto della casa familiare, in esito alla separazione avvenuta nel 2009.

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 68, co. 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

nonché l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione dell'OCC in persona del Gestore dott. Lorenzo Pieroni, su ogni punto.

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:

In ordine all'origine del sovraindebitamento lo stesso è ascrivibile alla separazione coniugale, avvenuta nel 2009, a seguito della quale è stato posto a carico del Riccio, oltre al mantenimento dei due figli allora minori, anche delle rate di mutuo. A tali importi si sono aggiunte le spese per il proprio mantenimento, anche per effetto del trasferimento in altra regione, non riuscendo così più a far fronte al rimborso del mutuo. Dopo vari passaggi per le cessioni del credito derivante dal mutuo ipotecario originariamente in capo a Banca delle Marche, Purple SPV ha provveduto a pignorare l'immobile ed avviare nel 2020 la procedura esecutiva RGE 184/2020 presso il Tribunale di Pesaro per un credito di € 172.978,58, rimasto quasi integralmente insoddisfatto dopo l'aggiudicazione dell'immobile, avvenuta alla quinta asta per il prezzo di € 23.020 (in buona parte assorbito dalle spese di procedura).

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

Sono legate all'insufficienza del reddito da lavoro, dopo la separazione dalla moglie, per far fronte al rimborso del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa e i conseguenti oneri e tributi, dovendo destinare lo stipendio percepito, pari ora a € 1.600 netti mensili, al proprio mantenimento e al versamento alla ex moglie del mantenimento per i due figli.

c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda:

Il Gestore dell'OCC ha attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura:

I presumibili costi della procedura sono stati indicati in € 2.591,51 per compenso dell'OCC e del Gestore e € 500,00 per spese di procedura.

In merito al vaglio del merito creditizio il Gestore ha evidenziato che all'epoca della contrazione del mutuo ipotecario, tenuto conto della composizione del nucleo familiare e del reddito percepito, il rimborso del mutuo era sostenibile.

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e del piano, va anzitutto precisato che la proposta formulata dal ricorrente, in assenza di beni immobili (essendo stato già venduto e trasferito quello in comproprietà con la ex moglie in seno all'esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Pesaro RG 184/2020) prevede la messa a disposizione di una quota del proprio reddito da lavoro, pari a € 300,00 mensili, per il periodo di cinque anni per un importo complessivo di € 18.000,00, preservando la proprietà dell'unico autoveicolo in proprietà (acquistato usato nel 2016 per il prezzo di € 1.400) necessario per gli spostamenti di lavoro, e interrompendo le trattenute sullo stipendio operate in forza del pignoramento presso terzi promosso da Intrum Italy (ordinanza di assegnazione del 05/07/2021 proc. esec. mobiliare RGE n. 822/2021).

Con tale complessivo importo di € 18.000, si prevede di procedere, nell'arco temporale di cinque anni, all'integrale pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso dell'OCC, all'integrale pagamento dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare e al soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura di ca. il 7,5%, come riassunto nella tabella riepilogativa che di seguito si riporta.

INCASSO PERIODICO	€ 18.000,00		
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (5 anni) - 300 euro mensili	€ 18.000,00		
TOTALE ATTIVO	€ 18.000,00		
IMPORTI DISPONIBILI	€ 18.000,00		
Crediti Prededucibili	€ 3.091,51	100,00%	
Compenso O.C.C.	€ 2.591,51	100,00%	€ 2.591,51
Spese di Procedura (tenuta conto, trascrizioni, imposte)	€ 500,00	100,00%	€ 500,00
Crediti Soddisfatti			€ 3.091,51
IMPORTI DISPONIBILI	€ 14.908,49		
Crediti privilegiati	€ 2.450,55	100,00%	
Aderisc FC	€ 1.288,60	100,00%	€ 1.288,60
Regione Emilia Romagna	€ 131,60	100,00%	€ 131,60
Inps Cesena	€ 352,35	100,00%	€ 352,35
Comune di Colli al Metauro	€ 678,00	100,00%	€ 678,00
Crediti Soddisfatti			€ 2.450,55
IMPORTI DISPONIBILI	€ 12.457,94		
Crediti chirografari	€ 165.844,89	7,5118%	
Credito chirografario per Mutuo cointestato Imm. Colli al Metauro - Purple SPV s.r.l.	€ 149.239,93	7,5118%	€ 11.210,61
Credito chirografario per prestito cointestato - Purple SPV s.r.l.	€ 12.782,26	7,5118%	€ 960,18
Credito chirografario prestito personale - Purple SPV s.r.l.	€ 3.010,65	7,5118%	€ 226,15
Chirografo Aderisc FC	€ 577,55	7,5118%	€ 43,38
Chirografo Aderisc PU	€ 16,11	7,5118%	€ 1,21
Chirografo Regione Emilia Romagna	€ 8,39	7,5118%	€ 0,63
Chirografo Comune Colli al Metauro	€ 210,00	7,5118%	€ 15,77
Crediti Soddisfatti			€ 12.457,94
TOTALE PASSIVO	€ 171.386,95	10,5026%	€ 18.000,00

In merito ai tempi di pagamento, premesso che ai sensi dell'art. 71, co. 4, il compenso dell'OCC deve essere liquidato dal Giudice al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l'omologa, previa verifica che il piano sia stato integralmente eseguito, tenendo conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, si evidenzia che la proposta risulta conforme a tale prescrizione, prevedendo l'accantonamento dei fondi necessari a coprire le spese in prededuzione stimate per il compenso dell'OCC, che verranno materialmente corrisposte solo al termine della fase esecutiva, previa approvazione della relazione finale e liquidazione del compenso, mentre i restanti creditori verranno pagati annualmente, come evidenziato nel piano dei pagamenti che di seguito si riporta.

PIANO DEI PAGAMENTI						
	PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	TERZOANNO	QUARTO ANNO	QUINTO ANNO	TOTALE FINALE
	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 18.000,00
	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 18.000,00
	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 18.000,00
	€ 618,30	€ 618,30	€ 618,30	€ 618,30	€ 618,30	€ 3.091,51
	€ 518,30	€ 518,30	€ 518,30	€ 518,30	€ 518,30	€ 2.591,51
	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 500,00
	€ 2.981,70	€ 2.981,70	€ 2.981,70	€ 2.981,70	€ 2.981,70	€ 14.908,49
	€ 490,11	€ 490,11	€ 490,11	€ 490,11	€ 490,11	€ 2.450,55
	€ 257,72	€ 257,72	€ 257,72	€ 257,72	€ 257,72	€ 1.288,60
	€ 26,32	€ 26,32	€ 26,32	€ 26,32	€ 26,32	€ 131,60
	€ 70,47	€ 70,47	€ 70,47	€ 70,47	€ 70,47	€ 352,35
	€ 135,60	€ 135,60	€ 135,60	€ 135,60	€ 135,60	€ 678,00
	€ 2.491,59	€ 2.491,59	€ 2.491,59	€ 2.491,59	€ 2.491,59	€ 12.457,94
	€ 2.491,59	€ 2.491,59	€ 2.491,59	€ 2.491,59	€ 2.491,59	€ 12.457,94
	€ 2.242,12	€ 2.242,12	€ 2.242,12	€ 2.242,12	€ 2.242,12	€ 11.210,61
	€ 192,04	€ 192,04	€ 192,04	€ 192,04	€ 192,04	€ 960,18
	€ 45,23	€ 45,23	€ 45,23	€ 45,23	€ 45,23	€ 226,15
	€ 8,68	€ 8,68	€ 8,68	€ 8,68	€ 8,68	€ 43,38
	€ 0,24	€ 0,24	€ 0,24	€ 0,24	€ 0,24	€ 1,21
	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,63
	€ 3,15	€ 3,15	€ 3,15	€ 3,15	€ 3,15	€ 15,77
	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 18.000,00

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni di ammissibilità per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e disporre la comunicazione ai creditori.

Vista la specifica richiesta del debitore, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano va disposta la sospensione dei prelievi dallo stipendio in forza del pignoramento presso terzi RGE n. 822/2021 Trib. Forlì in favore di Intrum Italy.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

dichiara aperta

la procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da **RICCIO GIANCARLO** n. Sorrento il 11/08/1981 (c.f. RCCGCR 81B11I862Y), residente a Savignano sul Rubicone, via Firenze n. 26

dispone

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano pubblicati - fino al termine della procedura di omologa nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni presso le rispettive sedi mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata;

sospende

fino all'esito del presente procedimento i prelievi dallo stipendio di cui all'ordinanza di assegnazione del 05/07/2021 nel pignoramento presso terzi RGE 822/2021 in favore di Intrum Italy

dispone

fino all'esito del procedimento il divieto ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore

avverte

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

AVVERTE

i creditori che ricevuta la comunicazione di apertura dell'OCC dovranno comunicare a tale organo un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le successive comunicazioni, con avvertimento che in difetto le stesse saranno effettuate in Cancelleria;

i creditori che nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potranno presentare eventuali osservazioni alla proposta, inviandole all'indirizzo p.e.c. dell'OCC indicato nella comunicazione;

i creditori che potranno chiedere la revoca delle misure protettive presentando motivata istanza;

dispone

che l'OCC, scaduto il termine per eventuali osservazioni e sentito il debitore, entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, riferisca al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente, indicando anche le eventuali modifiche del piano ritenute necessarie ai fini dell'omologa.

Si comunichi all'OCC che ne curerà la comunicazione al ricorrente.

Così deciso a Forlì il 25 luglio 2023

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca